

Il Congresso dei poteri locali e regionali



21^a SESSIONE

Strasburgo, 18-20 ottobre 2011

Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 325 (2011)¹

1. Conformemente alla propria Carta riveduta, adottata dal Comitato dei Ministri il 19 gennaio 2011, il Congresso richiama l'attenzione delle autorità nazionali sulle disposizioni degli articoli 2.1 e 2.2 della Carta relativamente alla composizione delle delegazioni nazionali dei paesi membri.

2. Per quanto concerne le procedure di designazione, il Congresso:

a. chiede ai governi che non l'avessero ancora fatto di aggiornare la loro procedura ufficiale di designazione, per renderla conforme alla Carta riveduta e al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere;

b. rammenta in particolare agli Stati membri che la procedura ufficiale di designazione deve precisare chiaramente le modalità e le condizioni di revoca dei membri del Congresso il cui mandato non è conferito a seguito di un'elezione diretta;

c. chiede ai paesi in cui esistono enti locali che coprono un vasto territorio e che esercitano competenze e responsabilità spettanti sia ai comuni, che alle regioni, di allegare alla procedura l'elenco di tali enti;

3. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni nazionali, il Congresso:

a. ricorda ai governi che la composizione delle delegazioni nazionali deve essere trasmessa al Congresso sei settimane prima dell'apertura della sessione alla quale dovranno partecipare. La disposizione relativa a tale termine massimo sarà d'ora innanzi rigorosamente applicata;

b. ricorda che, a partire dalla sessione di ottobre 2012, il mandato dei membri titolari e dei supplenti sarà di quattro anni;

c. rammenta che il Regolamento interno del Congresso fissa una soglia minima del 30% per i membri del sesso sottorappresentato all'interno delle delegazioni nazionali, sia per i titolari che per i supplenti;

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 18 ottobre 2011, 1^a seduta. Relatori: A. Knape, Svezia (L, PPE/CD) e I. Sanchez Amor, Spagna (R, SOC).

d. ribadisce l'auspicio espresso nella propria Risoluzione 170 (2004) sulla verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione, e cioè che dei membri della Comunità turco cipriota facciano parte della delegazione cipriota, e, per intanto, decide di continuare a invitare due rappresentanti della comunità turco cipriota a partecipare alle sessioni e alle riunioni del Forum statutario, conformemente alla pratica già in vigore, nonché, eventualmente, alle riunioni delle commissioni del Congresso per la discussione di questioni specifiche;

e. ricorda alle autorità di tutti gli Stati membri che i risultati delle elezioni ottenuti dai vari partiti politici devono essere trasmessi al Congresso immediatamente dopo lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali, insieme a tutte le informazioni necessarie per consentire di verificare il rispetto da parte della delegazione delle disposizioni dell'Articolo 2 della Carta del Congresso;

f. accetta che le delegazioni nazionali di certi paesi che non dispongono di regioni (ai sensi della Raccomandazione 56 (1999)) possano designare unicamente dei Supplenti presso la Camera delle regioni;

g. invita le autorità nazionali ad avvalersi solo in via eccezionale, secondo lo spirito della Carta del Congresso, della possibilità di usufruire del termine massimo di sei mesi entro il quale è consentito a un membro che abbia perso il proprio mandato di eletto locale o regionale di mantenere la qualità di membro all'interno della delegazione.

4. Il Congresso approva i poteri dei membri delle 47 delegazioni nazionali.